

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MASINI)

Roma, 2 ottobre 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)

La 14^a Commissione permanente,
considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in titolo introduce modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2016/1065, sul trattamento dei buoni-corrispettivo;

- la finalità del provvedimento è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buoni-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, vengono distinti i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso. Per i primi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi. La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore;

rilevato che il termine di recepimento previsto dalla direttiva è fissato al 31 dicembre 2018 e che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva, le nuove disposizioni si applicheranno ai buoni emessi successivamente a tale data, *“e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri”*. Tale precisazione sembra riferirsi alla natura non retroattiva della nuova disciplina, rispetto a normative nazionali precedenti;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1065,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma volta a precisare, in maniera più chiara, la determinazione della base imponibile;

valuti, inoltre, la Commissione di merito, in considerazione dell'assenza di riferimenti specifici ai buoni-pasto, sia nel testo della direttiva, sia dello schema di decreto legislativo, gli aspetti di compatibilità tra le vigenti disposizioni nazionali che li disciplinano e la nuova normativa della direttiva, sul trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

Barbara Masini

Al Presidente
della 6^a Commissione
S E D E